

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4485	23 gennaio 1996	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

Delega dell'insegnamento professionale agli apprendisti assistenti di studio medico

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio chiediamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo con il quale viene autorizzata la delega alla fondazione istituita dall'Ordine dei medici del Cantone Ticino:

- a) dell'insegnamento professionale e degli esami finali di tirocinio per gli apprendisti assistenti di studio medico;
- b) di altre attività di formazione e di perfezionamento nella professione.

Tale proposta fa concreto riferimento all'istanza inoltrata dall'Ordine dei medici del Cantone Ticino in data 10 agosto 1995 e al relativo progetto di attuazione.

1. PREMESSA

A contare dal gennaio 1996 la formazione degli assistenti di studio medico (in precedenza aiuto medico) sarà regolamentata secondo la legislazione federale sulla formazione professionale.

In precedenza tale competenza incombeva alla Federazione dei medici svizzeri (FMH), che finora ha riconosciuto i titoli di studio rilasciati dai due istituti di formazione esistenti in Ticino: la Scuola cantonale medico-tecnica, con sede a Locarno e gestita dallo Stato, e la Scuola aiuto medico di Lugano, operante su base privata e gestita dalla rispettiva Associazione.

I corsi organizzati dalle due scuole hanno entrambi una durata di tre anni, ai quali si accede con un'età minima di 16 anni ed almeno 10 anni di scolarità.

Oltre che per la diversa natura istituzionale, le due scuole si differenziano anche nei curricoli di formazione. In effetti l'impostazione della Scuola cantonale medico-tecnica corrisponde inizialmente al modello della scuola d'arti e mestieri e prevede un primo anno di formazione completamente effettuato a scuola, seguito da due anni di pratica lavorativa in uno studio medico con lezioni a scuola un giorno ogni due settimane.

Per la Scuola aiuto medico di Lugano il modello di riferimento è per contro quello dell'apprendistato usuale, che abbina periodi d'insegnamento teorico a scuola (di regola 1 giorno e mezzo alla settimana; a volte anche due giorni) con la formazione pratica svolta nello studio medico.

Complessivamente i corsi tenuti a Lugano comprendono circa 1400 ore di formazione, mentre quelli svolti a Locarno circa 1550.

In entrambi gli istituti scolastici viene formata ogni anno una nuova classe per un totale di 45-50 allievi diplomati all'anno (25-30 a Lugano, 20 a Locarno).

Ai costi di formazione delle due scuole contribuiscono i datori di lavoro, sia per la scuola di Locarno (1'200.- fr. per allievo al II anno; 2'400.- fr. per allievo al III anno) sia per quella di Lugano (2'000.- fr. per ciascun anno dei tre di formazione). Per quest'ultima le famiglie contribuiscono anch'esse al finanziamento della formazione con un ammontare di 1'900.- fr./anno.

2. IL NUOVO REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Il Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di assistente di studio medico, emanato il 12 settembre 1994 dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, troverà applicazione nel nostro Cantone come in tutta la Svizzera a partire dall'anno scolastico 1996/97; esso riprende i criteri generali della formazione di base precedentemente riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri.

La durata della formazione resta pertanto confermata a tre anni, con accesso a partire dai 16 anni d'età ma senza il vincolo del 10° anno di scolarità. Modificate invece le altre condizioni di ammissione, poiché la nuova regolamentazione richiede soltanto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, elemento implicito nel caso di una formazione in apprendistato, la stipulazione di un contratto di tirocinio con un medico abilitato alla formazione.

Il medico diventa pertanto il vero e proprio maestro di tirocinio (al pari del farmacista per gli assistenti di farmacia), responsabile della formazione pratica, se del caso aiutato dalle assistenti di studio medico qualificate che egli impiega nel proprio studio.

Alla formazione pratica conferita dal medico nel suo studio va aggiunta l'istruzione impartita durante i corsi d'introduzione che devono essere organizzati dall'associazione professionale (Ordine) nel campo della radiologia, dell'assistenza alla consultazione e delle attività di laboratorio per un totale di 320 ore sul triennio.

Per quel che riguarda la formazione teorica, vale a dire l'insegnamento professionale sia di cultura generale sia di conoscenze professionali, si può rilevare che le materie contemplate dal nuovo regolamento rispondono ai bisogni di una professione che richiede sempre di più una preparazione approfondita in campi diversificati, in quanto la attività svolte dall'assistente di studio medico si situano in un punto di contatto fra discipline di carattere medico, amministrativo e tecnico.

Con la promulgazione delle nuove direttive di formazione sono state accentuate e rafforzate quelle materie che più di altre hanno risentito negli ultimi anni della forte evoluzione tecnica e tecnologica, come ad esempio l'informatica e l'automazione nelle procedure di analisi di laboratorio. Di conseguenza il totale delle ore di lezione del triennio è aumentato rispetto ai curricula attuali e varia da un minimo di 1520 ad un massimo di 1600 ore,

L'insegnamento professionale è pertanto così costituito:

Materie	Totale lezioni
1 Chimica	60
2 Fisica	60
3 Laboratorio	120
4 Radiologia	40

5	Calcolo professionale	80
6	Anatomia/Fisiologia	120
7	Patologia	120
8	Farmacologia	40
9	Assistenza in ambulatorio	80
10	Informatica/Elaborazione testi e comunicazione, amministrazione di uno studio medico	200
11	Italiano	160-200
12	Seconda lingua nazionale	160
13	Economia aziendale e diritto	80
14	Civica ed economia	80
15	Ginnastica	120-160
Totale		1520-1600

L'acquisizione del riconoscimento della professione da parte del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha comportato una serie di altri riscontri positivi. In primo luogo per gli aspetti finanziari che, con il versamento dei contributi federali, vedono diminuita la spesa per l'insegnamento professionale a carico sia dell'ente responsabile (sia esso il Cantone o altro ente) ma anche e soprattutto da parte delle famiglie che oggi giorno, come citato in precedenza, sono chiamate a contribuire in modo significativo alle spese di formazione (scuola di Lugano): infatti, secondo la legislazione federale, agli apprendisti assistenti di studio medico, così come a ogni altro apprendista, non può essere chiesta nessuna tassa di frequenza.

In secondo luogo per il sostegno che la legislazione federale sulla formazione professionale consente per l'organizzazione di corsi nel campo dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale e, non da ultimo, per la possibilità di proseguire la propria formazione in vista dell'ottenimento di una maturità professionale (resta da definire da parte dell'autorità federale se si tratterà di maturità professionale di tipo tecnico o di tipo commerciale).

3. LA DELEGA

La Legge federale sulla formazione professionale, all'art. 32 cpv. 1, assegna ai Cantoni la responsabilità di assicurare l'insegnamento professionale degli apprendisti.

Con una formulazione indiretta la stessa legge, all'art. 32 cpv. 2, dà la facoltà ad enti svariati di organizzare l'insegnamento, previo loro riconoscimento da parte della Confederazione, obbligando i Cantoni ad istituire scuole nella misura in cui non esistano tali enti.

La competenza del Cantone di dare una delega discende prevalentemente dagli aspetti finanziari: se l'ente organizzatore intende fruire di contributi della Confederazione deve nel contempo garantirsi quelli del Cantone (art. 63 cpv. 3 LFP).

Di per sé il Cantone non è chiamato ad autorizzare l'organizzazione della scuola da parte dell'ente formatore, quanto piuttosto ad autorizzare il versamento di contributi.

Va tuttavia rilevato che nel diritto cantonale (Legge cantonale sulla formazione professionale o Legge della scuola) non è contemplata una base legale per il versamento di contributi a enti per l'organizzazione dell'insegnamento, eccezione fatta per gli apprendisti di commercio e della vendita per i quali vige un'esplicita possibilità di delega nell'art. 168 della vecchia Legge della scuola del 29 maggio 1958, tutt'ora in vigore e fino all'adozione della nuova legge sulle scuole professionali. Nel disegno di quest'ultima, già

licenziato lo scorso 15 febbraio 1995, la procedura della delega è contemplata in via generale. Tuttavia i termini dell'esame commissionale e dei dibattiti granconsigliari ne rendono incerta l'adozione in tempo utile e sollecitano pertanto l'adozione di un decreto particolare, quale è qui presentato.

L'Ordine dei medici del Cantone Ticino, a seguito di trattative avviate nella primavera 1995, ha inoltrato lo scorso 10 agosto 1995 la richiesta per l'ottenimento di una delega ampia dell'insegnamento professionale degli assistenti di studio medico che comprende, tra l'altro, la facoltà di fissare la sede dell'istituto o degli istituti scolastici e di assumere il personale insegnante secondo il diritto privato.

Le modalità per l'esercizio di detta delega sono stabilite in una convenzione stipulata fra le parti interessate, come al progetto allegato.

L'organizzazione e la gestione diretta dei compiti delegati viene assunta dall'Ordine per il tramite di una fondazione appositamente costituita, denominata "Fondazione dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino per la formazione". Nel corso dell'assemblea plenaria dell'Ordine, tenutasi l'8 novembre 1995, detto consesso ha accolto il principio della costituzione della fondazione ed ha stanziato a tale scopo un importo di 300'000.- franchi.

Il progetto presentato dall'Ordine dei medici del Cantone Ticino prevede l'insegnamento teorico e teorico-pratico a scuola durante due giorni alla settimana nel I e II anno di formazione, e di un giorno alla settimana nel corso del III anno di formazione.

I corsi d'introduzione, che per disposizione federale devono essere tenuti dall'associazione professionale, dunque dallo stesso Ordine, sono organizzati in corsi a blocco della durata di cinque settimane al I anno, due settimane al II anno e una settimana al III anno.

La sede scolastica sarà ubicata verosimilmente nel Luganese, ed è attualmente in via di definizione. Il fabbisogno di spazi a struttura completa (anno scolastico 1998/99) è valutato in 4 aule d'insegnamento, 1 aula/laboratorio, 1 mediateca, 5 locali (direzione, segreteria, aula docenti, locale riunioni, spazio ristoro). Per le lezioni di educazione fisica si conta di far capo a strutture cantonali già esistenti senza imporre pigioni all'associazione.

Lo Stato, e per esso la Divisione della formazione professionale, eventualmente in collaborazione con altri servizi statali, eserciterà una funzione di vigilanza di natura pedagogica, didattica e finanziaria sulle attività delegate.

4. VALUTAZIONE

Lo scrivente Consiglio ha esaminato la richiesta di delega formulata dall'Ordine tenendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

Aspetti positivi:

- a) il coinvolgimento importante dell'associazione professionale in ogni momento della formazione, non solo in quello della formazione pratica ma anche in quello della formazione teorica, coinvolgimento che dovrebbe assicurare la massima corrispondenza fra gli obiettivi d'insegnamento e le esigenze del mercato del lavoro;

- b) il risparmio nominale per il Cantone rispetto alla situazione attuale, quantificato in 170'000 fr. all'anno a struttura completa (2 sezioni all'anno per tre anni), presi in carico dai datori di lavoro;
- c) l'occasione di un'apertura a sperimentazioni di privatizzazione dell'insegnamento.

Aspetti negativi

- a) dimissione da un compito (e dalle spese che ne derivano) normalmente assunto dal Cantone per tutte le altre professioni, con possibilità che tale dimissione sia oggetto di recriminazioni da parte:
 - degli stessi medici maestri di tirocinio (che potrebbero ritenere ingiusto di pagare per qualcosa che normalmente dovrebbe essere finanziato solo indirettamente attraverso le imposte);
 - delle famiglie (che non avrebbero l'usuale interlocutore, ossia lo Stato, in questioni di scuola);
- b) parcellizzazione dell'insegnamento, contraria alla tendenza cantonale e nazionale di riunire l'insegnamento per professioni affini (assistenti di studio medico, assistenti di studio veterinario, assistenti di farmacia, assistenti di studio dentistico, laboratoristi medici, laboratoristi in biologia), riunione che ha non solo valenze pedagogiche positive ma è anche la condizione essenziale per fare economie;
- c) messa in forse, fino alla definizione di nuovi contenuti, della progettazione del Centro professionale di Locarno, progettazione approvata dal Gran Consiglio con DL del 7 novembre 1994 per un importo di 700'000.- fr., nonché dall'UFIAML, e in fase di conclusione;
- d) esperienze non del tutto positive fatte finora con le poche decisioni di delega (apprendisti elettronici, del commercio e della vendita), nelle quali la situazione è evoluta in ogni caso verso un coinvolgimento (finanziario e di responsabilità) sempre più ampio dello Stato;
- e) possibilità di una riduzione del numero degli apprendisti a seguito degli oneri formativi più accentuati e di quelli finanziari richiesti al datore di lavoro (valutati a circa 2'500.- fr. all'anno).

Nella valutazione complessiva degli elementi sopraindicati lo scrivente Consiglio, pur riconoscendo legittimità di considerazione agli aspetti negativi più sopra citati, ha ritenuto di riscontrare un'importanza prevalente, in questo specifico tirocinio, al coinvolgimento dell'associazione professionale nei vari aspetti dell'insegnamento professionale, non soltanto in quello pratico ma anche in quello teorico sia di cultura generale sia di conoscenze professionali, non dimenticando pure, e non da ultimo in una situazione finanziaria come quella conosciuta oggi, gli aspetti d'ordine finanziario.

4. PERTINENZA CON LE LD ED IL PF

Questa proposta non è specificamente contemplata nelle linee direttive e nel piano finanziario 1996-99, cionondimeno corrisponde agli obiettivi generali segnalati nel rapporto governativo, in particolare per quanto riguarda i capitoli relativi al promovimento

della scuola pubblica su base privata (LD/PF punto 7 a pagina 15) e la necessità di una limitazione della spesa pubblica (LD/PF punto 8 a pagina 15).

Conseguenze finanziarie (realizzabili dal 1996 al 1999):

diminuzione di 170'000.- franchi all'anno sulle spese di gestione (ordinamento con 6 sezioni, 2 all'anno)

Conseguenze per il personale (già contemplate nelle conseguenze finanziarie):

diminuzione di:

1,5 unità del personale docente e amministrativo (LORD);

1,0 unità del personale docente che interviene part-time su materie specialistiche.

* * * * *

Considerate le spiegazioni e le argomentazioni addotte nel testo che precede, vi invitiamo ad approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Progetto di convenzione

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la delega dell'insegnamento professionale agli apprendisti assistenti di studio medico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 gennaio 1996 n. 4485 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato a delegare in parte o per intero alle associazioni professionali che ne facciano richiesta l'insegnamento professionale e gli esami finali di tirocinio per gli apprendisti assistenti di studio medico, nonché altre attività di formazione e di perfezionamento nella professione.

Articolo 2

I contenuti e le modalità della delega sono fissate in una convenzione sottoscritta tra le parti.

Articolo 3

¹Per lo svolgimento delle attività d'insegnamento, d'esame, di formazione e di perfezionamento professionale di cui all'art. 1 il Cantone versa alle associazioni, in misura uguale alla Confederazione, i contributi obbligatori e facoltativi sulle spese computabili ai sensi delle leggi federali e cantonali sulla formazione professionale e sui sussidi, secondo le disposizioni vigenti e nell'ambito dei crediti disponibili.

²Per la copertura delle spese le associazioni professionali sono autorizzate a prelevare tasse di frequenza a carico dei datori di lavoro.

Articolo 4

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra in vigore con il 1° settembre 1996.

PROGETTO

CONVENZIONE

Richiamati:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, articoli 32 e 42;
- le vigenti leggi scolastiche, della formazione professionale e dei sussidi;
- il decreto legislativo del
- la premessa dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino circa la formazione e il perfezionamento professionale delle assistenti di studio medico;

tra

Stato del Cantone Ticino

e

**Ordine dei medici
del Cantone Ticino**

Si conviene quanto segue:

1. DELEGA

1.1 Campo d'applicazione

Per gli apprendisti assistenti di studio medico e per gli assistenti di studio medico il Consiglio di Stato delega all'Ordine dei medici del Cantone Ticino (in seguito Ordine):

- a) l'insegnamento professionale obbligatorio, facoltativo e di ricupero;
- b) gli esami finali di tirocinio;
- c) i corsi per maestri di tirocinio per medici;
- d) il perfezionamento professionale.

1.2 Scuola media professionale

Per il conseguimento della maturità professionale gli apprendisti frequentano, senza spese per l'Ordine, le scuole medie professionali.

1.3 Idoneità delle aziende

Per il controllo dell'idoneità delle aziende di tirocinio la Divisione della formazione professionale si vale della collaborazione dell'Ordine.

2. ORGANI

2.1 Fondazione

L'organizzazione e la gestione diretta dei compiti delegati è assunta dall'Ordine per il tramite della "Fondazione dell'Ordine dei medici del Canton Ticino per la formazione", in seguito Fondazione.

2.2 Commissione scolastica

Per l'organizzazione delle scuole professionali di assistente di studio medico l'Ordine si vale di una Commissione scolastica.

2.3 Commissione d'esame

Per l'organizzazione degli esami finali di tirocinio la Fondazione si vale di una Commissione d'esame nella quale è rappresentata l'Autorità cantonale.

3. LOGISTICA

3.1 Sedi

La Fondazione stabilisce, d'intesa con l'Autorità cantonale, la sede o le sedi degli istituti scolastici.

3.2 Spazi didattici e amministrativi

La Fondazione mette a disposizione gli spazi necessari destinati all'insegnamento, agli esami e all'amministrazione degli istituti scolastici, arredati e attrezzati secondo le disposizioni vigenti.

4. PERSONALE

4.1 Direttore e docenti

4.1.1 Assunzione e statuto

L'assunzione del direttore, dei docenti e dei supplenti che si occupano delle attività delegate, come pure la regolamentazione del loro rapporto di diritto privato, spettano alla Fondazione.

4.1.2 Approvazione dell'assunzione

L'assunzione del direttore, dei docenti e dei supplenti deve essere sottoposta per approvazione al Dipartimento, che verifica in particolare i titoli di abilitazione dei docenti secondo i criteri applicati nelle strutture paragonabili.

4.2 Bibliotecari-documentaristi e personale amministrativo

I bibliotecari–documentaristi e il personale amministrativo, comprendente segreteria, bidello e personale di pulizia, sono assunti dalla Fondazione.

4.3 Retribuzione

I direttori, i docenti, i bibliotecari–documentaristi e il personale amministrativo sono retribuiti dalla Fondazione.

4.4 Concorsi

I concorsi per l'assunzione del personale con impiego superiore al 10 % dell'orario normale di lavoro vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.

5. FUNZIONAMENTO

5.1 Insegnamento professionale

5.1.1 Ammissione degli allievi

L'ammissione degli apprendisti quali allievi ai corsi obbligatori deve essere preventivamente approvata dalla Divisione della formazione professionale.

5.1.2 Composizione delle classi

5.1.2.1 Criteri e approvazione

La composizione delle classi deve rispettare i criteri in uso per le scuole cantonali ed è soggetta ad approvazione da parte del Dipartimento.

5.1.2.2 Suddivisioni e abbinamenti

E' riservata la facoltà di suddividere o di abbinare le classi in funzione di particolari esigenze d'insegnamento.

5.1.3 Orari

Gli orari dei docenti e degli allievi allestiti dalla direzione degli istituti scolastici devono essere approvati dal Dipartimento.

5.2 Esami

5.2.1 Iscrizione

L'iscrizione dei candidati agli esami finali di tirocinio è effettuata presso la Commissione d'esame, che ne accerta la validità presso la Divisione della formazione professionale.

5.2.2 Svolgimento

Gli esami finali di tirocinio si svolgono secondo le direttive della Commissione d'esame, approvate dal Dipartimento e valide per tutto il Cantone.

5.2.3 Periti d'esame

5.2.3.1 *Nomina*

I periti d'esame non docenti vengono nominati dall'Ufficio della formazione sociosanitaria su proposta dell'Ordine e dell'Associazione delle assistenti di studio medico.

5.2.3.2 *Partecipazione dei docenti*

I docenti partecipano agli esami in qualità dei periti secondo le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale.

5.2.4 Comunicazione delle note

La comunicazione delle note agli apprendisti e ai datori di lavoro avviene per il tramite della Commissione d'esame.

6. FINANZE

6.1 Rapporti finanziari

6.1.1 Spese

La Fondazione si assume tutte le spese di gestione e d'investimento che derivano dalla delega.

6.1.2 Contributi cantonali e federali

6.1.2.1 *Presentazione della richiesta*

I conti preventivi di gestione corrente e d'investimento devono essere presentati alla Divisione della formazione professionale ai fini della richiesta di contributo entro il 30 aprile per l'anno scolastico che inizia il 1. settembre successivo.

6.1.2.2 *Consuntivi*

I conti consuntivi devono essere presentati alla Divisione della formazione professionale entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico .

6.1.2.3 *Versamento dei contributi*

I contributi cantonali vengono versati in acconti nel mese di ottobre e di gennaio del relativo anno scolastico fino all'80% dell'importo preventivato, quelli federali secondo le scadenze dell'UFIAML.

6.1.2.4 *Versamento del saldo*

Il versamento del saldo dei contributi cantonali e federali avviene dopo l'approvazione dei conti da parte della Confederazione.

6.2 Tasse

6.2.1 Tassa di frequenza

6.2.1.1 *Prelievo*

Per la frequenza scolastica è prelevata una tassa annuale a carico dei datori di lavoro.

6.2.1.2 *Ammontare*

L'ammontare della tassa è fissato ogni anno dalla Fondazione d'intesa con il Dipartimento e sulla base del fabbisogno finanziario; per datori di lavoro non membri dell'Ordine esso può essere aumentato con l'approvazione del Dipartimento, secondo i criteri della copertura effettiva dei costi.

6.2.2 Incasso

La tassa è incassata dalla Fondazione all'inizio dell'anno scolastico.

6.2.3 Spese per gli esami

Le spese a carico del datore di lavoro per il materiale degli esami finali di tirocinio sono comprese nella tassa di frequenza.

6.2.4 Tasse per l'apprendista

All'apprendista e alla sua famiglia non può essere chiesta alcuna tassa di frequenza.

7. VIGILANZA

La vigilanza sulle attività delegate è esercitata dal Dipartimento per il tramite della Divisione della formazione professionale e degli esperti di materia.

8. CONTENZIOSO

8.1 **Contenzioso del personale**

Le contestazioni del personale sono di competenza del relativo foro civile.

8.2 **Divergenze fra Stato e Ordine**

Eventuali divergenze fra lo Stato e l'Ordine concernenti l'applicazione della Convenzione vengono esaminate e decise da una Commissione composta di 3 membri designati uno per parte e uno neutro di comune accordo; in caso di mancato accordo sulla terza persona essa è scelta dal Tribunale amministrativo.

9. NORME TRANSITORIE

9.1 Docenti

I docenti in funzione nelle attuali scuole al 31 agosto 1996 passano su loro richiesta alle dipendenze dell'Ordine con effetto a partire dal 1. settembre 1996, tenuto conto del fabbisogno per l'anno scolastico 1996/97 e dei requisiti posti.

9.2 Personale amministrativo

Il personale amministrativo in servizio al 31 agosto 1996 mantiene lo statuto vigente a quel momento.

10. NORME FINALI

10.1 Norme suppletive

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione ma al più tardi entro il 31 agosto 1996 l'Ordine sottopone al Dipartimento per approvazione i regolamenti e gli altri atti la cui adozione è prevista da questa convenzione.

10.2 Entrata in vigore e validità

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione, esplica gli effetti con l'anno scolastico 1996/97 ed è valida per 5 anni scolastici; essa si rinnova per ulteriori periodi di tre anni scolastici se non disdetta da uno dei contraenti entro il 31 dicembre precedente la prossima scadenza.

